VerbanoNews

Le news del Lago Maggiore

Sangiano, in strada col pigiama a 4 anni il pm chiede di archiviare

Andrea Camurani · Tuesday, September 15th, 2020

Il caso del bambino trovato per strada una mattina di marzo del 2019 dai vigili: la storia fece scalpore, ma secondo l'accusa gli elementi sono inconsistenti per reggere un processo per abbandono di minore.

Leggi anche

Quindi il sostituto procuratore **Anna Zini** del "pool fragilità" presso la procura di Varese ha chiesto al giudice l'archiviazione del procedimento.

Quella mattina, l'11 marzo 2019 fra Caravate e Sangiano gli agenti della polizia locale del urbani trovarono a spasso il piccolo ancora in pigiama.

Il bambino, 4 anni aveva riportato agli agenti di aver trovato la porta di casa aperte e di essere uscito in strada. Riaccompagnato a casa, trovata l'abitazione vuota, gli agenti hanno atteso il rientro della madre che si era giustificata spiegando la necessità di accompagnare a scuola la filia minore.

Il tutto fra le lacrime e con grande dispiacere per l'accaduto, ma nonostante questo la donna venne denunciata per abbandono di minore.

Pochi giorni dopo la spiegazione dei fatti attraverso il suo legale, **Matteo Pelli**. Legale che ad oggi spiega così la decisione della Procura: «**Si è trattato, come sosteniamo e sostenevamo, di un fatto estemporaneo, imprevedibile e assolutamente casuale**: è il classico caso fortuito con un bambino particolarmente sveglio per l'età che ha aperto la porta ed è uscito: non c'era assolutamente l'intenzione del genitore di abbandonare il piccolo».

ART 591 CODICE PENALE – ABBANDONO DI MINORE

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, di provvedere a se stessa(2), e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro. La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale [582], ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore [540], dal figlio, dal tutore [346] o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato [291]

This entry was posted on Tuesday, September 15th, 2020 at 8:00 pm and is filed under Lombardia You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can leave a response, or trackback from your own site.